



pub. DEC. 1997. 1. 002293 80. 31 11-26-2014

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988 n. 400, in materia di organizzazione del Governo, convertito con legge 3 agosto 2001, n. 317, ed in particolare l'articolo 13;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, recante il regolamento per la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze ed in particolare gli articoli 7, commi 2, e 4, concernenti disposizioni relative, tra l'altro, al trattamento economico da corrispondere al Capo dell'Ufficio legislativo - Finanze;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2014 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - n. 571, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 26 febbraio 2014 concernente, tra l'altro, la propria nomina a Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTO il proprio decreto datato 4 aprile 2014, visto n. 1802 del 15 aprile 2014, con il quale l'Avv. Francesca Quadri - Consigliere di Stato - è stata nominata Capo dell'Ufficio legislativo - Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;

RAVVISATA la necessità di determinare il trattamento economico spettante all'Avv. Francesca Quadri;

VISTA la dichiarazione d'opzione resa dall'Avv. Francesca Quadri ai sensi del citato articolo 7, comma 4, del d.P.R. 3 luglio 2003, n. 227;

VISTE le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, prorogate con d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122, all'articolo 1, comma 1, lett. a);

VISTO l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012;



Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO l'articolo 1, commi 471 e ss, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014);

VISTO l'articolo 13, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66;

VISTA la dichiarazione resa dall'Avv. Francesca Quadri ai sensi del citato articolo 1, commi 471 e seguenti della legge n. 147/2013;

VISTA l'attestazione resa dal Consiglio di Stato con nota prot. n. 8933 del 17 aprile 2014;

VISTA, infine, la dichiarazione resa dall'Avv. Francesca Quadri ai sensi del citato articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

DECRETA

1. All'Avv. Francesca Quadri – Consigliere di Stato - per l'assolvimento dell'incarico di Capo dell'Ufficio legislativo - Finanze è attribuito, a decorrere dal 26 marzo 2014 e fino al 30 aprile 2014, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, un emolumento accessorio fissato nella misura annua lorda pari ad € 43.869,67, da corrispondersi in tredici mensilità, importo così rideterminato ai sensi delle disposizioni recate dall'articolo 9, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prorogate con d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122, all'articolo 1, comma 1, lett. a), e dell'articolo 23-ter, comma 2, del decreto legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011.
2. L'emolumento accessorio indicato al comma 1, a decorrere dal 1° maggio 2014, è rideterminato, per effetto dell'articolo 13, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, nella misura annua lorda pari ad € 39.541,46 da corrispondersi in tredici mensilità.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo.

Roma, 24 GIU. 2014

IL MINISTRO

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Ufficio Centrale del Bilancio presso il MEF

Visto n. 3290 ex art. 5, co. 2, D.lgs. n. 42/2012
Roma, 17 LUG. 2014

(Dr.